

Verbale di Accordo

Il giorno 17 settembre 2019

tra


POSTE ITALIANE S.p.A.

e

**SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni
e FNC UGL Comunicazioni**

Premesso che

- l'art. 32, comma 1-bis, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in tema di congedo parentale, prevede che *"la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa"*;
- l'art. 32, comma 1-ter, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 prevede che *"in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadsirettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo"*;
- nell'art.43, comma V, del vigente CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane le Parti hanno previsto di incontrarsi per definire, nell'ambito della contrattazione aziendale, modalità di fruizione del congedo parentale ad ore alternative a quella di legge;
- le Parti intendono dar corso a quanto precede, individuando congiuntamente in via sperimentale modalità di fruizione dei congedi parentali su base oraria, finalizzate ad un equilibrato contemperamento delle esigenze dei genitori di assistenza dei figli con il diritto dell'impresa ad avere un'efficiente organizzazione del lavoro;
- in linea con lo scenario sopra descritto, le Parti identificano nel congedo parentale ad ore uno strumento di flessibilizzazione della prestazione lavorativa che si aggiunge a quelli già previste dalla legge e dagli accordi sindacali vigenti e che risponde all'interesse comune di ricercare soluzioni che agevolino la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,



Silvio Fasano

consentendo ai lavoratori di soddisfare le proprie esigenze di genitorialità, nel rispetto della produttività aziendale.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

In via sperimentale per il periodo dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020, la fruizione su base oraria del congedo parentale di cui all'art. 32, comma 1-bis, D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151 è consentita secondo quanto di seguito indicato.

- A. Il congedo parentale su base oraria può essere fruito dal personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi incluso il contratto di apprendistato, ovvero con contratto a termine, occupato a tempo pieno o a tempo parziale, per frazioni di giornate lavorative pari ad 1/3 o alla metà della durata della propria giornata lavorativa.

Al riguardo si specifica che:

- per il personale a tempo pieno con attività lavorativa articolata su 6 giorni, la durata giornaliera si ritiene convenzionalmente pari a 6 ore;
- per il personale a tempo pieno con attività lavorativa articolata su 5 giorni, la durata giornaliera si ritiene convenzionalmente pari a 7 ore e 12 minuti;
- per il personale a tempo pieno con attività articolata su 11 giorni lavorativi ogni due settimane di calendario (cd. "Modello Bolzano"), la durata giornaliera si ritiene convenzionalmente pari a 6 ore e 36 minuti;
- per il personale part time con riduzione della prestazione lavorativa su base giornaliera (PT ex orizzontale) la durata giornaliera si determina con riferimento all'orario medio giornaliero del mese precedente a quello di fruizione, prendendo in considerazione esclusivamente le settimane intere comprese nel medesimo periodo;
- per il personale part time con riduzione della prestazione lavorativa su base settimanale, mensile e/o annua, ivi incluso quello con contestuale riduzione della prestazione lavorativa su base giornaliera (PT ex verticale ed ex misto), la durata giornaliera si determina con riferimento all'orario medio giornaliero della settimana di fruizione del congedo.

- B. La somma delle frazioni orarie di congedo parentale richieste nell'arco di ciascun mese solare deve corrispondere, in ogni caso, ad una o più giornate intere nelle misure convenzionalmente indicate al precedente punto A.

La durata del congedo ad ore è indipendente dall'orario lavorativo teorico previsto per la giornata in cui si verifica l'assenza: nei confronti dei dipendenti che abbiano orari giornalieri diversificati, il beneficio deve quindi essere fruito nella misura e nei limiti di cui sopra, a prescindere dal giorno della settimana in cui si colloca l'assenza stessa.


Federico Cappelli

2
[Signature]



In tutti i casi, la durata del congedo ad ore come sopra individuata deve essere fruita dagli interessati in misura puntuale (né più, né meno di quanto spettante), in entrata o in uscita, senza possibilità di ulteriore o diverso frazionamento. E' ammessa una tolleranza di 5 minuti in più e in meno rispetto alla misura puntuale, per ciascuna frazione di congedo parentale fruita in forma oraria. Fermo restando quanto appena indicato in tema di tolleranza, in caso di fruizione per un periodo non coincidente con la frazione richiesta, l'assenza dovrà essere coperta con un titolo a carico del lavoratore, secondo le modalità in uso.



- C. Il congedo parentale ad ore deve essere collocato all'inizio o alla fine della prestazione lavorativa giornaliera. Non è possibile fruire di più frazioni di congedo parentale ad ore nella medesima giornata lavorativa, né consecutivamente né disgiuntamente.
- D. Nei giorni in cui il genitore fruisce del congedo parentale ad ore non è ammessa la cumulabilità con i riposi ed i permessi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001.
- E. Per fruire dei congedi parentali su base oraria, la/il dipendente dovrà presentare apposita domanda, con un preavviso non inferiore a 2 giorni lavorativi; in particolare, la lavoratrice/il lavoratore dovrà:
- nella domanda da presentare all'INPS secondo le modalità di volta in volta previste (es. in via telematica, tramite Patronato, etc.), dichiarare la presenza di un accordo aziendale sul tema, indicare il numero di giornate intere di congedo parentale di cui intende fruire in modalità oraria nel mese solare di riferimento nonché il periodo in cui si collocherà l'assenza;
 - nella domanda da presentare in forma scritta all'Azienda, attraverso l'apposito modello cui dovrà essere allegata quella già inviata all'INPS, indicare in modo puntuale la misura dell'assenza e la collocazione oraria della stessa nella singola giornata del mese.
- 


Nel rispetto dei termini di preavviso suindicati, sarà ammessa da parte del/della dipendente l'eventuale modifica della programmazione oraria già presentata.



In relazione al carattere sperimentale della presente Intesa e con riferimento alla diversa modalità di fruizione dell'istituto introdotta (1/3 dell'orario medio giornaliero), laddove dovesse verificarsi la coincidenza temporale di più assenze in forma oraria nella stessa struttura organizzativa, riguardanti un numero rilevante di dipendenti rispetto a quelli complessivamente applicati nella medesima nello stesso turno di lavoro, tale da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, l'Azienda potrà chiedere una riprogrammazione al fine di preservare la continuità del servizio medesimo.



Nel caso in cui, nell'arco di ciascun mese solare, la somma delle frazioni di congedo parentale ad ore non corrisponda ad una o più giornate intere, secondo la misura convenzionale di cui al punto A. che precede, le ore di assenza non riconducibili ad 1 giorno intero dovranno essere convertite in altro titolo a carico della/del dipendente.



Per il trattamento economico spettante e per tutti gli ulteriori aspetti non disciplinati dalla presente Intesa, si applicano le disposizioni di legge e di contratto vigenti in materia.


Resta inoltre invariata la disciplina del congedo parentale fruito in modalità giornaliera settimanale o mensile, nonché i limiti individuali di congedo parentale spettante a ciascun genitore.

Al termine del periodo di sperimentazione, le Parti si incontreranno per analizzare l'esito della stessa e per valutare eventuali ulteriori modalità di fruizione dell'istituto.


Tale verifica potrà essere realizzata anche nell'ambito dei lavori per il rinnovo del CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane.

Le Parti si incontreranno inoltre, in caso di modifiche legislative o di diverse indicazioni applicative da parte dell'INPS, al fine di verificare la coerenza con le stesse della disciplina contenuta nella presente Intesa.

Poste Italiane S.p.A.




SLC CGIL




SLP CISL



UILpeste



FAILP CISAL



CONFSAI Com.ni



FCN UGL Com.ni

